



L'anno duemilaundici, addì **15 febbraio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 9631 del 10 febbraio 2011, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s** .....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof. Fabrizio Orlandi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, Prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Fabio Giglioni, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace, arch. Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

**Assistono i Prorettori:** prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

**Assenti giustificati:** prof. Giorgio Piras.

**Assenti:** sig. Vito Trinchieri.

**Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....**o m i s s i s** .....



Senato  
Accademico

Scelta del

15 FEB. 2011

## CONSORZIO PER L'INFORMATICA ITALIANA "INITALIA" - PROPOSTA DI ADESIONE.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

A seguito di un incontro avvenuto il 4/10/2010 tra il Presidente del Consorzio Initalia e il Magnifico Rettore è nato l'interesse di collaborare attivamente alle finalità del citato Consorzio per condividerne le finalità.

Il Consorzio Initalia non ha scopi di lucro, si propone il coordinamento delle attività dei Consorziati finalizzate alla ricerca, allo studio, alla progettazione, alla sperimentazione, allo sviluppo di prodotti e soluzioni nel settore delle applicazioni dell'I.C.T. (Information & Communication Technology) rivolti, prevalentemente, ad iniziative di grande rilevanza economica e/o di particolare interesse per il loro carattere innovativo ovvero per le caratteristiche e per la complessità delle prestazioni richieste, in Italia e all'Estero.

Attualmente il Consorzio Initalia è guidato dal Presidente di Almaviva, è partecipato dalle quattro più importanti industrie italiane di ICT: Almaviva, Engineering, Elsag Datamat (società ICT del gruppo Finmeccanica) e Telecom Italia, attraverso la controllata Olivetti.

L'obiettivo principale del consorzio in argomento è quello di definire una piattaforma per sviluppare e condividere soluzioni ad alto contenuto innovativo al fine di progettare e migliorare le offerte ICT delle società coinvolte, aumentando la competitività nel mercato nazionale ed internazionale.

Per questo motivo il Consorzio Initalia ha manifestato un forte interesse all'ingresso di due Università Italiane leader nel settore, quali il Politecnico di Torino e la "Sapienza".

L'ingresso di Sapienza è fortemente voluto dai promotori del Consorzio per le ragioni sotto schematizzate:

- Sapienza risulta essere la prima Università in Italia per quanto riguarda la ricerca in ICT (fonte Microsoft);
- Sapienza riunisce in un unico Dipartimento (Informatica e Sistemistica) tutte le competenze e conoscenze legate alle tematiche di interesse del Consorzio.

I possibili vantaggi derivanti dall'ingresso nel Consorzio sono sintetizzabili come i seguito:

- maggiori opportunità per l'accesso ai progetti di finanziamento su cui sperimentare i propri risultati della ricerca e più vasti ambiti per sviluppare nuove soluzioni e metodologie su problemi derivanti da esigenze reali;

SEGRETERIA ACCADEMICA

*lu*

*Q*

16.2



15 FEB. 2011

- rapporti privilegiati con le grandi aziende che partecipano al Consorzio per lo sviluppo di progetti in comune e osservatorio privilegiato su futuri trend tecnologici del settore;
- ampliamento del Network di imprese (ad esempio tutto l'indotto delle grandi aziende che partecipano direttamente) coinvolte nel Consorzio da cui deriva una maggiore conoscenza del mercato di riferimento e la possibilità di cogliere ulteriori opportunità di collaborazione correlate;
- la messa a sistema di competenze complementari che unite potrebbero rappresentare uno strumento rilevante in ambito nazionale il rilancio del comparto ICT che da alcuni anni presenta notevoli difficoltà.

Si evidenzia che, per favorire l'ingresso della Sapienza, il Consorzio ha già modificato e approvato il nuovo Statuto, che si allega come parte integrante alla relazione.

Si comunica inoltre che, gli Uffici competenti hanno già chiesto di apportare una precisazione al testo relativa alla definizione *Consoziati Accademici* che impropriamente viene usata anche per gli Enti Pubblici di Ricerca.

Si rappresenta che la Commissione Mista per l'esame dei Centri e dei Consorzi, nella seduta del 13/12/2010, ha espresso in merito all'adesione parere favorevole.

Infine si rende noto che, con verbale n. 573 del 13 01.2011, il Collegio dei Sindaci si è espresso favorevolmente all'adesione della Sapienza al Consorzio Initalia.

**Allegati parte integrante:** Statuto approvato dal Consorzio "Initalia".

**Allegati in visione:** Verbale Commissione Mista del 13.12.2010;  
Verbale Collegio dei Sindaci del 13.01.2011.

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO

UN

SC



Senato  
Accademico

Seduta del

15 FEB. 2011

**Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.**

**IL SENATO ACCADEMICO**

**LETTA** la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione;

**ESAMINATO** il testo dello statuto del Consorzio "Initalia";

**CONSIDERATO** l'interesse scientifico-innovativo degli obiettivi che il Consorzio sopraccitato intende perseguire;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dalla Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del 13.12.2010;

**PRESO ATTO** del verbale n. 573 del Collegio dei Sindaci;

**Con voto unanime**

**DELIBERA**

**di approvare la proposta di adesione della "Sapienza" al Consorzio "Initalia".**

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

16.2

ALLEGATO "C"

AL MIO ATTO 780 RACC.

STATUTO DEL CONSORZIO

InItalia - Il Consorzio per l'Informatica Italiana

Titolo I

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

Art. 1

E' costituito, a norma degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio volontario con attività esterna denominato "InItalia - Il Consorzio per l'Informatica Italiana". Il Consorzio può essere anche più brevemente denominato "Consorzio InItalia".

Art. 2

La sede legale è fissata in Roma. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire sedi secondarie e uffici e di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune; il trasferimento della sede legale in diverso Comune è, invece, deliberato dall'Assemblea.

Art. 3

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone il coordinamento delle attività dei Consorziati finalizzate alla ricerca, allo studio, alla progettazione, alla sperimentazione, allo sviluppo di prodotti e soluzioni nel settore delle applicazioni dell'ICT (*Information & Communication Technology*) rivolti, prevalentemente, ad

	iniziative di grande rilevanza economica e/o di particolare	
	interesse per il loro carattere innovativo ovvero per le	
	caratteristiche e per la complessità delle prestazioni	
	richieste, in Italia ed all'estero.	
	In particolare, i Consorziati Accademici possono apportare,	
	nell'ambito delle attività del Consorzio, prestazioni d'opera	
	scientifica ai sensi dell'art. 91 <i>bis</i> del D.P.R. 11 luglio	
	1980, n. 382, così come modificato dall'art. 13 della legge 9	
	dicembre 1985, n. 705.	
	In particolare, in via meramente esemplificativa, il	
	Consorzio potrà:	
	- svolgere attività di studio e ricerca tecnologica per	
	sistemi complessi, prodotti <i>software</i> , tecnologie, strumenti	
	ed ogni altra componente di informatica di interesse del	
	mercato;	
	- progettare e sperimentare i prodotti e le soluzioni ideati;	
	- svolgere un'azione tendente all'ottimizzazione ed alla	
	promozione dei prodotti e delle soluzioni offerti sul mercato	
	dai Consorziati, anche al fine di consentire	
	un'ottimizzazione dei costi di gestione di questi ultimi;	
	- svolgere, in favore dei Consorziati, ogni attività	
	connessa o strumentale rispetto alla propria;	
	- intraprendere le necessarie iniziative, anche	
	promozionali, atte a favorire l'avvio e l'attuazione delle	
	attività di cui al presente scopo consortile.	

Il Consorzio potrà compiere, per il conseguimento dello scopo consortile, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria ritenuta utile od opportuna, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4

Il Consorzio ha la durata di anni venti, a decorrere dalla data della sua costituzione, salvo proroga o scioglimento anticipato.

## TITOLO II

### Fondo consortile - Contributi

Art. 5

Il fondo consortile è costituito:

- dalle quote versate da Almaviva S.p.A. e da Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A. (in appresso, congiuntamente, i "Conсорziati Fondatori") all'atto della costituzione del Consorzio;
- dalle quote versate, all'atto dell'ingresso nel Consorzio, dai Consorzati diversi dai Consorzati Accademici aderenti successivamente alla costituzione dello stesso;
- dai contributi eventualmente deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con destinazione al fondo stesso;
- dai contributi ed elargizioni in conto capitale

	eventualmente versati da soggetti, pubblici o privati,	
	diversi dai Consorziati.	
	I Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo	
	consortile per nessun motivo, compresi i casi di recesso ed	
	esclusione, ed i creditori dei Consorziati non possono far	
	valere i loro diritti sul fondo medesimo. Qualora il fondo	
	consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà	
	deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati diversi	
	dai Consorziati Accademici, stabilendone termini e modalità.	
	La partecipazione dei Consorziati Accademici alle attività ed	
	iniziative consortili sarà regolata, anche e segnatamente per	
	ciò che concerne il profilo economico, da quanto previsto	
	dall'art. 91 <i>bis</i> del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, così come	
	modificato dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.	
	Art. 6	
	I Consorziati diversi dai Consorziati Accademici debbono	
	versare annualmente un contributo determinato dal Consiglio	
	Direttivo sulla base del bilancio di previsione e nella	
	misura occorrente a coprire le spese di organizzazione, di	
	amministrazione e di gestione del Consorzio.	
	Il bilancio di previsione relativo al primo anno o frazione	
	di anno di attività, deve essere approvato dal Consiglio	
	Direttivo entro quaranta giorni dalla data di costituzione	
	del Consorzio.	
	Dovranno, inoltre, essere rimborsate al Consorzio, da parte	



dei singoli Consorziati interessati, le spese da esso eventualmente sostenute per rendere a questi ultimi specifiche prestazioni.

### TITOLO III

#### Consorziati

#### Art. 7

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono aderire al Consorzio le imprese italiane operanti nel mercato dell'Information & Communication Technology, le Università, i Centri di Ricerca, gli Enti di studio e/o di formazione.

Sono definiti Consorziati Accademici le Università statali e gli Enti Pubblici di Ricerca ammessi a far parte del Consorzio.

I soggetti che intendono partecipare al Consorzio dovranno presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione - sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente - deve contenere i dati identificativi dello stesso, la motivazione della richiesta e specificare il tipo di apporto con cui il richiedente prevede di contribuire agli obiettivi perseguiti dal Consorzio; in essa dovrà, altresì, essere attestata la piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e la loro integrale accettazione.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente

	l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con la	
	maggioranza di cui al successivo art. 15.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo, entro quindici giorni	
	dall'assunzione della delibera assembleare, dovrà comunicare	
	all'interessato, tramite lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento, la decisione assunta e precisare, nel caso di	
	decisione favorevole, l'importo della quota di ammissione e	
	del contributo annuale, calcolato proporzionalmente	
	all'entità del contributo fissato per l'intera annualità,	
	unitamente alle modalità per il versamento degli stessi.	
	Il Consorziato ammesso, che non sia un Consorziato	
	Accademico, entro il termine di quindici giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di ammissione, dovrà versare	
	la quota di ammissione ed il contributo annuale.	
	La qualifica di Consorziato decorre dalla data di avvenuto	
	integrale versamento della quota di ammissione e del	
	contributo annuale e, per i Consorziati Accademici, dalla	
	data di ricevimento della comunicazione di ammissione.	
	Art. 8	
	I Consorziati si obbligano a:	
	- osservare le previsioni del presente Statuto nonché le	
	deliberazioni assunte dagli Organi consortili;	
	- versare la quota di ammissione ed i contributi annuali	
	ovvero, se Consorziati Accademici, eseguire le attività, i	
	servizi e le prestazioni d'opera, costituenti l'apporto	

scientifico sostitutivo del versamento delle quote e dei

contributi in denaro;

- adempiere puntualmente agli impegni assunti per lo

svolgimento delle attività consortili e, più in generale,

mettere a disposizione le proprie competenze e

professionalità per il raggiungimento delle finalità

consortili;

- non divulgare, per finalità diverse da quelle consortili,

atti, fatti o notizie relativi al Consorzio, ritenendosi gli

stessi strettamente riservati.

Art. 9

I Consorziati hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di

voto, purché in regola con il versamento della quota di

ammissione e dei contributi annuali;

- partecipare alla vita consortile nelle forme previste dal

presente Statuto;

- beneficiare delle attività e dei servizi approntati dal

Consorzio in favore dei Consorziati;

- recedere dal Consorzio con le modalità previste dal

successivo articolo.

Art. 10

La qualifica di Consorziato si perde per:

· recesso. Il Consorziato può recedere dal Consorzio in

qualsiasi momento dandone comunicazione mediante lettera

	raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio	
	Direttivo. Il recesso diviene automaticamente operativo	
	decorsi i 60 giorni dalla data del ricevimento della	
	comunicazione, salvo che il Consorziato recedente abbia in	
	corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi di cui	
	il Consorzio si sia reso garante;	
	• esclusione. L'esclusione può essere deliberata nei	
	confronti del Consorziato (i) che si sia reso insolvente	
	verso il Consorzio o non abbia adempiuto ad altre	
	obbligazioni verso lo stesso, (ii) per grave inosservanza	
	delle disposizioni del presente statuto o di deliberazioni	
	degli Organi del Consorzio, (iii) arrechi in qualsiasi modo	
	danno materiale o morale al Consorzio o agli altri	
	Consorziati, (iv) non sia più in grado di partecipare agli	
	scopi sociali, (v) sia stato dichiarato fallito o ammesso a	
	procedura concorsuale o abbia cessato l'attività.	
	L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio	
	Direttivo, dall'Assemblea all'unanimità dei Consorziati,	
	escluso l'interessato.	
	Il Consiglio Direttivo, prima di proporre all'Assemblea	
	l'adozione della delibera di esclusione, ne informa per	
	iscritto il Consorziato tramite lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento in modo che lo stesso possa fornire	
	chiarimenti e/o giustificazioni. Decorsi quindici giorni dal	
	ricevimento della comunicazione da parte del Consorziato, il	

Consiglio Direttivo, qualora il Consorziato medesimo non abbia fornito alcuna giustificazione, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate o non plausibili, potrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'assunzione delle relative determinazioni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, entro quindici giorni dall'assunzione della delibera assembleare, dovrà comunicare la stessa all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di recesso ed esclusione sopra previsti, ai sensi dell'art. 2609 del Codice Civile, il Consorziato non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione che accrescerà proporzionalmente quella degli altri Consorziati.

Art. 11

Le quote consortili sono trasmissibili soltanto in caso di trasferimento di azienda, a qualunque titolo effettuato. In tal caso, il subentrante deve inviare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed a ciascuno degli altri Consorziati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'evento che ha comportato il trasferimento dell'azienda, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 7 del presente Statuto.

L'avente causa subentra, a tutti gli effetti, nelle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio.

Se sussiste una giusta causa, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

#### TITOLO IV

##### Responsabilità verso i terzi

###### Art. 12

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli Consorziati o di alcuni di essi, questi rispondono solidalmente con il fondo consortile. In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata se, in precedenza, i Consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi finanziari necessari per la stessa e le eventuali garanzie, nei modi di volta in volta ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo in funzione della specificità dell'operazione per la copertura dei rischi alla medesima connessi.

I Consorziati receduti od esclusi sono responsabili per le spese di carattere generale maturate sino alla data in cui hanno cessato di far parte del Consorzio e per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio o di cui questo si sia reso garante per loro conto, sino a detta data.

TITOLO V

Organi del Consorzio

Art. 13

Gli Organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

Art. 14

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati che hanno diritto di voto, a condizione che risultino in regola con i versamenti della quota di ammissione, dei contributi annuali e, più in generale, con le obbligazioni verso il Consorzio.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati.

L'Assemblea delibera in merito a:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- bilanci di previsione e situazioni patrimoniali;
- esclusione ed ammissione di Consorziati determinando contestualmente, in questo ultimo caso, ad eccezione dell'ipotesi di ammissione di Consorziati Accademici, l'ammontare della quota di ammissione e del contributo annuale relativo al primo anno;

	- contributi con destinazione al fondo consortile e reintegro	
	dello stesso in caso di perdite;	
	- modifiche statutarie;	
	- scioglimento anticipato e proroga della durata del	
	Consorzio;	
	- nomina e poteri dei liquidatori.	
	Art. 15	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno nonché tutte	
	le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od	
	opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei	
	Conсорziati.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede o in altro luogo,	
	purché in Italia.	
	Essa può, altresì, radunarsi - ove previsto nell'avviso di	
	convocazione - per audio/videoconferenza a condizione che	
	tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale	
	identificazione si dia atto nel relativo verbale, sia loro	
	consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo	
	reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di	
	ricevere e trasmettere documenti. In tal caso, l'adunanza si	
	considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e	
	il Segretario della riunione.	
	La convocazione è effettuata a cura del Presidente a mezzo	
	lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta	
	elettronica, da inviarsi ai Consorziati almeno otto giorni	



prima di quello fissato per la riunione. L'avviso dovrà

contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per

la prima convocazione, ed eventualmente per la seconda,

nonché il luogo in cui si svolgerà la riunione.

In difetto delle formalità di cui sopra, l'Assemblea si

reputa comunque validamente costituita e atta a deliberare

quando ad essa partecipino tutti i Consorziati e tutti i

componenti del Consiglio Direttivo siano presenti o informati

della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli

argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da

persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da

un Segretario nominato dall'Assemblea.

Ogni Consorziato che abbia il diritto di intervenire

all'Assemblea può delegare un altro Consorziato per

rappresentarlo nella stessa. Nessun Consorziato può avere più

di una delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità

della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione

dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i

risultati delle votazioni; degli esiti di tale accertamento

deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea è validamente costituita, sia in prima sia in

seconda convocazione, qualora intervengano tanti Consorziati

che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritti

	al voto.	
	Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza	
	dei presenti, fatta eccezione per quelle che hanno per	
	oggetto l'ammissione dei Consorziati, il subentro di nuovi	
	Consorziati, le modifiche del presente statuto, lo	
	scioglimento anticipato e la proroga della durata del	
	Consorzio, la nomina e poteri dei liquidatori, deliberazioni	
	queste che debbono essere approvate dalla maggioranza degli	
	aventi diritto al voto e comunque con il voto favorevole dei	
	Consorziati Fondatori. L'esclusione di un Consorziato è	
	deliberata all'unanimità dei Consorziati, escluso	
	l'interessato.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano	
	o con altro criterio di votazione palese, secondo quanto	
	stabilito dal Presidente della riunione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	redatto e sottoscritto a norma di legge.	
	Art. 16	
	Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo.	
	Ciascun Consorziato ha diritto di designare due	
	rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo ad eccezione	
	dei Consorziati Accademici i quali hanno diritto di designare	
	un rappresentante.	
	Il Consiglio Direttivo non può essere nominato per un periodo	

	superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione della situazione patrimoniale	
	relativa all'ultimo esercizio della carica.	
	I Consiglieri possono essere sostituiti in ogni momento dai	
	Conсорziati di cui sono espressione; in tal caso ed in ogni	
	altro caso di cessazione dalla carica, il Consorzio	
	interessato deve provvedere alla designazione del proprio	
	rappresentante. La cooptazione del nuovo Consigliere è	
	effettuata in occasione della prima riunione utile del	
	Consiglio Direttivo e la nomina è effettuata in occasione	
	della prima riunione assembleare utile. Il membro così	
	designato scade insieme con quelli in carica all'atto della	
	sua nomina.	
	I Consiglieri nominati da Consorzio che, per qualsiasi	
	causa, cessino di fare parte del Consorzio decadono	
	automaticamente dalla carica.	
	Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate	
	eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico.	
	Art. 17	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. In	
	particolare, il Consiglio Direttivo:	
	1. formula i programmi di attività del Consorzio e promuove	
	le iniziative utili al raggiungimento degli scopi consortili;	
	2. delibera in ordine alle modalità di fruizione dei servizi	

		del Consorzio da parte dei Consorziati e dei terzi;
	3. delibera in ordine alla conclusione di accordi e	
	convenzioni;	
	4. convoca l'Assemblea dei Consorziati nei casi previsti dal	
	presente Statuto e formula alla stessa le proposte di	
	deliberazione in ordine agli argomenti all'ordine del giorno;	
	5. predispone la bozza del bilancio previsionale e la	
	situazione patrimoniale annuale unitamente alla relazione	
	sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	6. delibera su tutte le materie non riservate dal presente	
	Statuto alla competenza di altri Organi.	
	Art. 18	
	Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede o altrove,	
	purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo	
	giudichi necessario od opportuno, ovvero quando ne sia fatta	
	domanda scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.	
	Il Consiglio Direttivo può, altresì, radunarsi per	
	audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e di tale identificazione si dia	
	atto nel relativo verbale, sia loro consentito di seguire la	
	discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione	
	degli argomenti affrontati e di ricevere e trasmettere	
	documenti. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della	

riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, da inviarsi ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la riunione nonché il luogo in cui si essa si svolgerà.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere eseguita mediante fax o posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'avviso di convocazione è sottoscritto da due Consiglieri.

In difetto di tali formalità, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando partecipino tutti i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito con la presenza dei due terzi dei membri in carica e le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone il contenuto,

	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 20	
	Il Presidente viene nominato dall'Assemblea individuandolo	
	nell'ambito dei Consiglieri espressione dei Consorziati	
	Fondatori, eventualmente a rotazione.	
	Al Presidente spetta la rappresentanza del Consorzio davanti	
	ai terzi ed anche in giudizio.	
	TITOLO VI	
	Esercizio sociale e situazione patrimoniale	
	Art. 21	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede,	
	in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione	
	della bozza di situazione patrimoniale che viene depositata,	
	nei termini di cui all'art. 2615 <i>bis</i> del Codice civile,	
	presso il competente Registro delle Imprese.	
	Gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti nel corso	
	dell'esercizio non possono essere in alcun modo ripartiti fra	
	i Consorziati, ma vengono accantonati in apposito fondo, per	
	essere reinvestiti per finalità di carattere scientifico	
	negli esercizi successivi a quello in cui sono stati	
	conseguiti, anche mediante contenimento del contributo	
	annuale.	
	TITOLO VII	
	Scioglimento e liquidazione	

Art. 22

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

L'importo del fondo consortile che risulti eventualmente disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, verrà restituito ai Consorziati diversi dai Consorziati Accademici aventi tale qualità al momento della cessazione del Consorzio.

#### TITOLO VIII

##### Foro competente e disposizioni generali

Art. 23

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 24

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi applicabili.

Firmato: NOBILI Sabrina

Firmato: Sandra DE FRANCHIS Notaio (vi è il Sigillo)